

MADE IN ITALY: OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E RELATIVE SANZIONI – DISPOSIZIONI SUL SETTORE TESSILE

Gli obblighi del titolare del marchio in base al nuovo art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Il nuovo articolo 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, introdotto dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 135 del 2009, considera **fallace indicazione** (e stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 10mila a 250mila euro) *l'uso del marchio, da parte del titolare o di chi ha acquistato mediante contratto di licenza il diritto di sfruttarlo commercialmente, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.*

La nuova norma stabilisce anche a carico del titolare del marchio o di chi ha acquistato mediante contratto di licenza il diritto di sfruttarlo commercialmente una serie di adempimenti. In particolare:

- accompagnare alternativamente i prodotti e le merci da una serie di indicazioni sull'origine o la provenienza estera o comunque sufficienti a evitare che il consumatore possa incorrere in errore sulla effettiva origine del prodotto;
- attestare, relativamente alle informazioni che saranno rese in fase di commercializzazione, che i prodotti o le merci sono di origine estera.

Rispetto al precedente articolo 17 comma 4, della legge 99/09 la nuova norma elimina il riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o produzione e, per garantire una corretta informazione nei riguardi del consumatore, stabilisce che il prodotto su cui è impresso il marchio possa essere accompagnato da una appendice informativa.

L'appendice informativa può assumere varie forme: applicata sul prodotto o sulla confezione; cartellino o targhetta applicata al prodotto o confezione.

Le diciture da utilizzare possono essere: *prodotto fabbricato in...; prodotto fabbricato in paesi extra Ue; prodotto di provenienza extra Ue; prodotto importato da Paesi extra Ue; prodotto non fabbricato in Italia.*

Se poi il titolare del marchio non fornisce, in una fase precedente alla commercializzazione, indicazioni sull'origine della merce è possibile ricorrere ad una **autocertificazione** in cui viene esplicitato l'impegno, in fase di commercializzazione, a fornire le informazioni ai consumatori sull'effettiva origine estera dei prodotti o delle merci.

Esclusione: la normativa non trova applicazione nei riguardi di quei prodotti che già sono reperibili nei negozi e di quelli che sono stati realizzati e contrassegnati dal

marchio prima dell'entrata in vigore della norma, ovvero prima del 10 novembre 2009.

Le sanzioni amministrative

Il citato art. 16 del D.L. n. 135/2009 ha introdotto il nuovo **articolo 4, comma 49-bis** della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 abrogando la disciplina contenuta nella legge n. 99 del 2009.

L'abrogata normativa, nel considerare "fallace indicazione" l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia senza che fosse indicato con caratteri evidenti il Paese o il luogo di fabbricazione o produzione, aveva causato alcune difficoltà interpretative e reso problematica l'applicazione.

Si è imposta di recente la necessità di rendere la normativa compatibile con i vincoli comunitari sulla libera circolazione delle merci.

Con l'art. 16 della legge sopra citata viene quindi ridefinita la disciplina amministrativa del Made in Italy e le relative sanzioni pecuniarie, che sono accompagnate dalla sanzione accessoria della confisca a seguito del sequestro disposto dagli organi accertatori.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va **da euro 10.000,00 a euro 250.000,00** per il titolare o il licenziatario del marchio che ne fa uso con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

La nuova disciplina penale

Con il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009), che reca disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia, è stata modificata in primo luogo la disciplina penale in materia di made in Italy.

Tre sono le novità introdotte:

- 1) un nuovo reato relativo all'indicazione di vendita dei prodotti che li presenta come una "produzione interamente realizzata in Italia".
- 2) una sanzione amministrativa pecuniaria per determinati usi del marchio che costituiscono "fallace indicazione";
- 3) l'abrogazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 99/2009, che erano operative dal 15 agosto 2009.

Il comma 4 dell'articolo 16 del D.L. n. 135/2009 stabilisce che "Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua

espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo”.

L'art. 517 c.p. (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”) stabilisce che “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni”.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, il comma 3 del citato articolo 16 stabilisce che “per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio”.

La normativa del Made in Italy nel settore dei prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero (L. 8 aprile 2010, n. 55)

La Legge 8 aprile 2010, n. 55, recante "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri" introduce un sistema di etichettatura obbligatoria per i prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero, *"che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi"*.

La nuova normativa, introduce misure volte a permettere ai consumatori di conoscere l'origine dei prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero.

L'etichetta, che dovrà essere apposta su tutti i prodotti finiti e intermedi, dovrà inoltre contenere indicazioni sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

L'utilizzo dell'indicazione “made in Italy” è consentito qui esclusivamente per quei prodotti le cui fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e, in particolare, se **almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite in territorio italiano e se per le restanti fasi è verificabile la tracciabilità**.

I prodotti che non hanno i requisiti per poter avere l'indicazione “made in Italy” devono essere comunque etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza.

Attuazione della L. 8 aprile 2010, n. 55 e sospensione della sua efficacia

L'individuazione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e dell'impiego dell'indicazione "made in Italy", nonché delle modalità di esecuzione dei controlli sono demandati a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee.

Il decreto doveva essere emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/84/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

Sanzioni: la legge individua infine le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti e di abuso della denominazione "made in Italy".

Chiunque violi queste disposizioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e, se si tratta di imprese, con una sanzione da 30.000 a 70.000 euro. La sanzione è aumentata nei casi di maggiore gravità e diminuita nei casi di minore gravità.

Per le imprese, in caso di reiterazione della violazione, viene prevista la sospensione dell'attività per un periodo che va da un mese a un anno.

In una nota pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato tuttavia precisato **che la legge n. 55 dell'8 aprile 2010 rimarrà priva di efficacia fino all'adozione del decreto interministeriale che conterrà le disposizioni attuative della legge stessa.**

Il 28 luglio 2010 la Direzione generale Impresa e Industria della Commissione europea ha inviato una nota sulla legge n. 55/2010, chiedendo alle Autorità italiane di fornire indicazioni sulle misure che intendono adottare per assicurare che questa normativa sia in linea con le disposizioni del Trattato e della direttiva 98/34/CE.

Nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico viene precisato che le Autorità italiane provvederanno con la massima tempestività a notificare a livello di progetto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CEE, la normativa tecnica dettagliata di attuazione e che esse hanno preso nota delle osservazioni formulate dalla Commissione sotto il profilo del merito della legge.

Altre disposizioni dell'art. 43 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012

La legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, ha inoltre aggiunto, all'articolo 43, quattro nuovi commi riguardanti:

- 1) la etichettatura degli oli di oliva vergini e l'utilizzo della dicitura «Italia» o «italiano»;
- 2) la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini che deve essere compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto;
- 3) per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;
- 4) la tutela del "Made in Italy" finisce tra i compiti e le funzioni affidate alle Camere di Commercio.